



Associazione Nazionale Città del Vino
(Assemblea del 18/10/2015 – Genzano di Roma)

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – Finalità, approvazione e modifica del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la finalità di favorire l'attuazione dei contenuti dello Statuto dell'Associazione Nazionale delle Città del Vino e di assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione. È approvato e modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 2 – Sede Operativa

La sede operativa dell'Associazione è ubicata a Siena, in via Massetana Romana 58B;

ARTICOLO 3 – Uso del marchio

Il marchio è registrato.

Ogni Socio si impegna ad usarlo in accostamento al proprio nome al fine di darne massima diffusione (dalla carta intestata alle iniziative e agli eventi che il socio organizza sui temi afferenti lo scopo dell'Associazione). La preventiva autorizzazione all'uso del marchio è necessaria solo quando lo stesso è abbinato ad iniziative di natura commerciale.

Il Presidente concede e revoca ai soci il diritto all'utilizzo del marchio per fini diversi da quelli istituzionali.

Su richiesta il marchio potrà essere concesso anche ad altri enti o imprese. L'utilizzo del marchio in questo caso viene deliberato dalla Giunta Esecutiva e regolamentato con apposito contratto.

I Coordinamenti regionali controllano e verificano la corretta utilizzazione del marchio.

ARTICOLO 4 - Ammissione dei Soci

L'adesione è deliberata dall'organo competente del socio che nel medesimo atto fa proprio lo Statuto, la Carta della Qualità e il Regolamento dell'Associazione.

I Coordinamenti regionali curano il procedimento di ammissione dei soci sia ordinari che sostenitori sottoponendo al Consiglio Nazionale l'elenco delle richieste dei nuovi soci. I Comuni aderiscono con atto formale entro e non oltre 90 gg. dal parere positivo del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 5 – Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono i Comuni, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Associazioni di Comuni nelle diverse connotazioni regionali e le Comunità Montane.

I Comuni possono aderire anche attraverso le Unioni di Comuni, le Associazioni di Comuni nelle diverse connotazioni regionali, le Comunità Montane di cui fanno parte e possono continuare ad essere elencati tra i Soci con il proprio nome e/o con quello eventuale dell'Unione dei Comuni, dell'Associazione dei Comuni o della Comunità montana.

ARTICOLO 6 – Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori sono le Camere di Commercio, le Pro Loco, i Consorzi di Tutela Vini, le Strade del Vino e dei Sapori, i Consorzi Turistici, gli Enti Parco, i Patti Territoriali, i GAL (Gruppi di Azione Locale), i GAC (Gruppi di Azione Costiera), i Distretti Rurali e Turistici, i STL (Sistemi Turistici Locali), i Poli di Innovazione, le IPA (Intesa Programmatica d'Area), le ATL e le Associazioni con finalità promozionali enoturistiche o altri soggetti che svolgono attività afferenti e coerenti con quelle dell'Associazione Nazionale Città del Vino.

L'adesione di questi soggetti all'Associazione non è sostitutiva di quella dei Comuni.

Non possono essere soci sostenitori le singole imprese.

ARTICOLO 6 bis - Recevin

Ciascun socio dell'Associazione è anche socio di Recevin con diritto di voto nelle assemblee. L'adesione dovrà essere confermata, vale la formula del silenzio assenso. La partecipazione per i soci è gratuita, gli eventuali costi di struttura e di organizzazione saranno sostenuti con il bilancio ordinario dell'Associazione attraverso esborsi in denaro o come compartecipazione ai costi delle varie attività. Il Budget di Recevin è di competenza del Consiglio nazionale. Ciascun socio si impegna a promuovere gli scopi e le attività della Rete Europea.

Il Presidente dell'associazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione di Recevin, gli altri membri di spettanza sono nominati dal Consiglio Nazionale con ratifica nella prima assemblea ordinaria utile. Le cariche sono a titolo gratuito, l'Associazione agevola la partecipazione agli organismi dirigenti di Recevin.”

ARTICOLO 7 – Carta della Qualità

La Carta della Qualità ha l'obiettivo di incrementare la riconoscibilità e le capacità distintive delle Città del Vino, attraverso un modello di identificazione che sia di guida per i processi di miglioramento, di valorizzazione e di tutela delle eccellenze produttive e della qualità della vita e dei territori.

La Carta della Qualità contiene gli impegni irrinunciabili e gli standard minimi che ogni Città del Vino deve rispettare, fornisce indicazioni sulle tematiche prioritarie da presidiare e rappresenta il punto di riferimento per la definizione delle politiche di miglioramento, valorizzazione e tutela del sistema produttivo e della qualità della vita nelle Città del Vino.

A partire dalla Carta della Qualità vengono individuati i criteri di valutazione secondo i quali procedere all'identificazione delle Città del Vino ed il loro posizionamento nella piramide della qualità.

I criteri di valutazione, il modello di identificazione, i requisiti e il processo per la definizione della piramide della qualità e per il posizionamento dei soci saranno oggetto di un atto specifico del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 8 – Impegni dei Soci

Oltre all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli Organi sociali, i Soci si impegnano in particolare:

i Comuni:

- a recepire nello Statuto Comunale come valori fondamentali la vitivinicoltura di qualità, il paesaggio e l'ambiente, le produzioni tipiche, la cultura dell'ospitalità, la qualità della vita;
- ad aderire alla Selezione del Sindaco ed a Calici di Stelle;
- ad adottare la Carta della Qualità;
- a introdurre nell'ambito della propria pianificazione e gestione territoriale i principi della metodologia del Piano Regolatore delle Città del Vino e della certificazione ambientale;
- ad adottare l'assegnazione di una delega alle Città del Vino all'interno della struttura rappresentativa (assessore o consigliere delegato) o esterno e di un riferimento operativo del Comune (dirigente o funzionario);

e tutti:

- a promuovere ed aderire alle attività formative dell'Associazione (CittadelVino Lab);
- a contrastare e disincentivare l'introduzione di materiale geneticamente modificato in agricoltura;
- a favorire la produzione di prodotti tipici locali e artigianali;
- a favorire l'inserimento nei programmi scolastici di competenza corsi di educazione al gusto tutelando i diritti degli alunni ad una corretta alimentazione ed alla conoscenza delle tradizioni locali;
- a introdurre e sostenere il risparmio e l'efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il proprio territorio e l'ambiente;

I Soci, nell'ambito delle proprie attività si impegnano a dare priorità ai servizi offerti dalle società di servizio dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – Quote

I Soci, Ordinari e Sostenitori, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote, di iscrizione ed annuale, sono determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

La quota di iscrizione va corrisposta una tantum. Per quanto concerne quella relativa ai Comuni ed alle loro Unioni la stessa comprende anche il rimborso delle spese necessarie al sopralluogo per l'identificazione del nuovo associato.

La quota associativa annuale per i Comuni e le loro diverse forme associative è composta da una parte fissa, pari al 70%, ed una variabile, pari al 30%. La stessa è determinata nel rispetto dei requisiti e dei criteri specificati nell'articolo seguente.

ARTICOLO 10 – Determinazione delle quote annuali dei Soci Ordinari

La quota annuale per i Comuni e le loro diverse forme associative varia a seconda del numero di abitanti. Sono distinte sette fasce:

- Comuni con meno di 500 abitanti;
- Comuni tra 501 e 1.000 abitanti;
- Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti;

- Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- Comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- Comuni con oltre i 20.000;

Per le varie forme associative dei comuni vale il principio della somma delle singole quote dei Comuni aderenti a Città del Vino secondo le fasce sopra descritte.

Per le Unioni dei Comuni vale il meccanismo incentivante così strutturato: a) uno sconto del 10% sulla quota ordinaria per due anni per l'iscrizione di Unioni formate da Comuni già associati; b) sconto del 30% sulla quota ordinaria per due anni per iscrizioni delle Unioni formate anche da Comuni non associati.

ARTICOLO 11 – Determinazione delle quote annuali dei Soci Sostenitori

La quota annuale per i Soci Sostenitori è composta solo dalla quota fissa.

ARTICOLO 12 – Suddivisione della parte fissa della quota di adesione

La parte fissa della quota di adesione è ripartita tra il Coordinamento nazionale e quello regionale di riferimento in misura tale da garantire la copertura dei costi della struttura centrale. La percentuale di ripartizione è oggetto di deliberazione del Consiglio Nazionale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 13 – Crediti a favore dei Soci

Sulla parte variabile delle quote di adesione è previsto il riconoscimento di crediti in favore dei soci in funzione della loro partecipazione alle attività ed ai progetti dell'Associazione. In particolare, i soci che supportano finanziariamente i progetti dell'Associazione o che acquistano servizi dalle società controllate dall'Associazione possono beneficiare di un credito, non superiore alla parte variabile della quota annuale, da scontare solo ed esclusivamente all'atto del pagamento della quota dell'anno successivo a quello dell'acquisto. Tale credito è proporzionale al valore dei servizi acquistati e la percentuale applicata è determinata dal Consiglio Nazionale, nella prima seduta annuale, e non potrà essere inferiore al 25% del valore degli acquisti.

ARTICOLO 14 - Recesso del Socio

Il recesso del Socio è ammesso.

La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 agosto) ed avrà efficacia a far data dall'esercizio immediatamente successivo.

In conseguenza di quanto sopra, i Soci che intendono recedere sono comunque obbligati al versamento della quota annuale in corso.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione di recesso venga notificata all'Associazione successivamente alla chiusura di ogni esercizio (dopo il 31 Agosto), il Socio dovrà provvedere al pagamento della quota annuale in corso e della quota relativa all'esercizio immediatamente successivo. Il recesso avrà quindi efficacia a decorrere dal secondo anno successivo alla disdetta.

Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo competente che ha deliberato precedentemente sulla adesione, salvo non siano avvenute modifiche statutarie in merito.

ARTICOLO 14BIS - Modalità di notifica della Delibera di Recesso

Ad integrazione di quanto specificato nel sopra menzionato art. 14 - Recesso del Socio - si precisa che l'Ente che ha deliberato il recesso deve notificare la Deliberazione mediante l'invio di copia della Delibera stessa debitamente sottoscritta e protocollata alla sede operativa della Associazione Nazionale Città Del Vino, 53100 Siena, Via Massetana 58/B, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax allo 0577 352584 o tramite PEC al seguente indirizzo segreteria@pec.cittadelvino.com entro il termine perentorio del 31 Agosto.

ARTICOLO 15 - Esclusione del Socio

L'esclusione dall'Associazione avviene quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione o abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento o delle deliberazioni degli Organi sociali.

È condizione dell'esclusione il mancato pagamento della quota annuale di funzionamento per tre anni consecutivi. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea su parere del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 16 - Rimborso della quota

Nei casi di recesso o di esclusione del Socio non sarà riconosciuto alcun rimborso.

ARTICOLO 17 – Sospensione della quota

La Giunta Esecutiva potrà, su richiesta del Socio e parere del Coordinatore regionale, per particolari motivi come il commissariamento dell'ente e/o in presenza di difficoltà economiche gravi, potrà sospendere il pagamento della quota annuale definendo le modalità della compensazione.

ARTICOLO 18 – Rimborsi spese per gli Organi dell'Associazione

Non sono previste indennità di cariche, gettoni di presenza e/o qualsivoglia altro emolumento per lo svolgimento delle cariche per i componenti degli organi dell'Associazione.

Il presente articolo si applica ai seguenti organi dell'Associazione:

- Presidente e Vice presidente dell'Associazione;
- Componenti del Consiglio Nazionale;
- Componenti della Giunta Esecutiva;
- Presidente del coordinamento degli Ambasciatori.

È previsto il riconoscimento delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi dell'Associazione e/o a manifestazioni e incontri che si ritengano utili e interessanti, considerato lo scopo e l'oggetto dell'Associazione.

Il diritto all'ottenimento del rimborso spese sorge solo in presenza di apposita preventiva convocazione, delega e/o autorizzazione a partecipare agli incontri.

Con una procedura interna, approvata dalla Giunta Esecutiva, verranno definiti nel dettaglio gli importi, le modalità operative, amministrative e finanziarie per l'erogazione dei rimborsi spese e delle indennità.

ARTICOLO 19 – Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale è composto da 30 membri di cui 19 coordinatori regionali componenti di diritto e 11 membri tra cui il Presidente, 4 in rappresentanza del Nord dell'Italia, 3 del Centro, 3 del Sud e 1 delle Isole. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Nazionale è invitato permanentemente il rappresentante dei Soci degli altri Paesi della Comunità Europea ai sensi dell'art.6 dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile dell'anno di scadenza degli organismi provvederà alla nomina di un'apposita Commissione composta da tre membri che provvederà alla composizione della lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I Soci potranno proporre candidature.

In caso di decadenza di uno o più consiglieri il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con apposita deliberazione.

Non potrà essere membro del Consiglio Nazionale un rappresentante di un Comune o di altro Ente non in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 20 – Elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti all'Assemblea elettiva.

Il Presidente è di norma un Sindaco o, comunque, un amministratore munito di specifica delega deliberata con atto di Giunta comunale.

Il Presidente viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 19 dello Statuto.

La ripartizione delle macro aree Nord, Centro, Sud e Isole è quella prevista per le elezioni europee: (Nord) Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna; (Centro) Toscana, Marche, Umbria, Lazio; (Sud) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; (Isole) Sicilia e Sardegna.

ARTICOLO 21 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, nominata e composta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e rappresentativa delle 4 macroaree, è l'organo esecutivo dell'Associazione. Nello specifico rientrano tra i compiti e le funzioni della Giunta:

- a) l'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale;
- b) la stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio Nazionale;
- c) il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
- d) la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale;
- e) la gestione degli immobili di proprietà;
- f) il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;
- g) la gestione dei rapporti con le banche;
- h) il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie e assicurative;

- i) la delibera e la regolamentazione della concessione dell'uso del marchio ad enti e imprese;
- j) l'assegnazione di deleghe specifiche agli Ambasciatori;
- k) la disciplina dell'Albo degli Amici;
- l) tutti gli altri atti che siano stati espressamente delegati dal Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sono presenti almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche in videoconferenza ed utilizzando tutte le tecnologie della comunicazione che consentano ai membri di partecipare in maniera effettiva e di contribuire alla discussione in simultanea. Il voto può essere espresso anche via email.

ARTICOLO 22 - Coordinamento regionale

Il Coordinamento Regionale è l'assemblea dei Soci aderenti della Regione di riferimento e rappresenta la principale articolazione territoriale dell'Associazione. Esso elegge, in funzione del numero di associati e della specifica realtà territoriale, la Giunta composta dal Coordinatore, dal Tesoriere e da un numero variabile di componenti deciso autonomamente. Il Coordinatore è membro del Consiglio Nazionale e può essere affiancato da un Vice Coordinatore che può essere delegato anche al Consiglio Nazionale. Il Coordinatore, il Tesoriere e la Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per le cariche del Coordinamento, non sussistono vincoli legati allo status di amministratore, salvo la delega di un Comune socio. La sede del Coordinamento regionale è stabilita nel Comune di riferimento del Coordinatore regionale o in altra sede a ciò destinata.

Il Coordinamento regionale potrà avvalersi di collaborazioni nei limiti delle disponibilità del fondo regionale ed in coerenza con il programma delle attività.

Il Coordinamento gestisce il fondo regionale e svolge le seguenti funzioni:

- a) attuare i principi della Carta della Qualità dei Comuni Città del Vino;
- b) organizzare l'attività dei Soci, favorendone la partecipazione alle iniziative sociali;
- c) favorire i rapporti tra gli associati facenti parte del Coordinamento e tra i diversi Coordinamenti;
- d) garantire l'attuazione dei programmi dell'Associazione, anche avvalendosi della struttura e del personale dell'Associazione stessa;
- e) stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi culturali ed economici del territorio;
- f) animare il proprio territorio ed informare circa i programmi dell'Associazione;
- g) favorire l'adesione di nuovi soci all'Associazione Nazionale curando direttamente il procedimento di ammissione;
- h) assumere iniziative proprie, in coerenza con gli scopi statutari ed i programmi dell'Associazione;
- i) vigilare e verificare sul regolare versamento delle quote associative;
- j) gestire attraverso la Giunta del Coordinamento il fondo regionale e gli eventuali contributi pubblici e privati;
- k) rendicontare al Consiglio Nazionale a fine anno sull'attività svolta;
- l) controllare e verificare la corretta utilizzazione del marchio.

Gli Ambasciatori e gli Emeriti partecipano attivamente alle attività istituzionali ed esterne del Coordinamento.

Non potrà essere membro della Giunta del Coordinamento un rappresentante di un Comune o di altro Ente non in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 23 - Fondo regionale

Il fondo regionale è costituito dalla parte della quota fissa determinata annualmente dal Consiglio Nazionale e calcolata sulla base delle quote effettivamente incassate.

L'Associazione provvederà attraverso un sistema bancario online ad erogare la quota parte spettante ai Coordinamenti, rendendo disponibili le somme spettanti. La gestione della tesoreria del Coordinamento è affidata al Coordinatore ed al Tesoriere, mediante delega del Coordinamento Regionale. Tutte le operazioni di gestione che hanno effetti finanziari devono essere tracciate, dal punto di vista documentale, ed accessibili e controllabili dall'amministrazione centrale. Il Coordinatore ed il Tesoriere si impegnano a rispettare le direttive dell'amministrazione ed a gestire in maniera ordinata, trasparente e con gli adeguati supporti informativi la tesoreria del Coordinamento.

Il Coordinamento Regionale può richiedere quote aggiuntive ai soci per il finanziamento delle attività e delle iniziative ricadenti sul territorio.

ARTICOLO 24 - Compiti del Coordinamento

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Coordinatore regionale presenta al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo contenente il programma generale delle attività e le previsioni di spesa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Coordinatore regionale dovrà inviare al Consiglio Nazionale un rapporto, a consuntivo, dell'attività e delle spese sostenute nell'anno precedente.

ARTICOLO 25 – Struttura operativa e personale

L'operatività tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile, il personale dell'Associazione è sotto la responsabilità del Direttore generale che potrà decidere su atti urgenti e cogenti salvo poi la ratifica negli organi competenti. Essa è articolata nei seguenti Uffici: la Direzione, la Segreteria nazionale, le Relazioni nazionali e internazionali e l'Amministrazione.

Le attività verranno svolte attraverso personale dipendente, rapporti di collaborazione e consulenza o convenzioni con CiVin Srl.

ARTICOLO 26 – Albo d'onore

Gli Ambasciatori delle Città del Vino e gli Emeriti, sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente del Coordinamento degli Ambasciatori ai sensi dell'art.27 dello Statuto, possono essere eletti nel Coordinamento regionale e forniti di deleghe specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Ambasciatori e gli Emeriti, nell'ambito delle loro rispettive competenze, possono:

- curare l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- proporre e gestire progetti specifici in nome e per conto dell'Associazione, con particolare attenzione per le iniziative culturali, sociali e di solidarietà;
- rappresentare l'Associazione in occasioni ufficiali;
- stabilire e curare relazioni con soggetti pubblici e privati interessati alle attività ed agli scopi dell'Associazione.

Le attività e le iniziative degli Ambasciatori e degli Emeriti devono essere coordinate e gestite d'intesa con i Coordinatori regionali di riferimento e devono essere coerenti con gli indirizzi dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva, nell'atto di delega, determina durata, contenuto, limiti, finalità e modalità di coordinamento con gli altri organi dell'Associazione degli incarichi affidati.

ARTICOLO 27 - Albo degli Amici delle Città del Vino

All'Albo degli Amici delle Città del Vino possono essere iscritti tutti i cittadini, italiani e stranieri, le aziende e le associazioni che ne facciano richiesta scritta e paghino la quota stabilita dal Consiglio Nazionale.

L'istituzione dell'Albo degli Amici ha l'obiettivo di accrescere la conoscenza, la diffusione ed il radicamento dell'Associazione nel territorio. Gli Amici delle Città del Vino condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad operare per promuoverne le attività e le iniziative.

Essi ricevono una copia della Guida annuale e la rivista Terre del Vino.

La Giunta Esecutiva potrà disciplinare iniziative specifiche rivolte agli Amici e definire le modalità di coinvolgimento e coordinamento con le attività dell'Associazione. I Coordinamenti regionali possono introdurre dei principi organizzativi dell'Albo a livello territoriale.

ARTICOLO 28 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico ha lo scopo di dare pareri, promuovere e svolgere attività scientifiche all'interno di iniziative e progetti promossi dall'Associazione o su proposta dei membri stessi del Comitato tecnico-scientifico. Esso facilita le relazioni e la comunicazione tra i soci, gli organismi di ricerca e gli organi dell'Associazione.

Con l'atto istitutivo del Comitato tecnico-scientifico il Consiglio Nazionale ne disciplina, con apposito regolamento, anche le regole di funzionamento, le modalità di gestione, i requisiti per la nomina dei componenti ed i poteri.

L'Associazione potrà avvalersi del Comitato di Città del Vino LAB.

ARTICOLO 29 – Norma transitoria

A esclusione di quanto previsto negli art. 3, 7, 12, 13, 15 e 23 secondo comma il Regolamento è immediatamente eseguibile.

La cessione del marchio verrà regolato, secondo quanto previsto all'art. 3, anche per gli usi eventualmente concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.